

IPOTESI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI GIUDICI GARE NELL'ATLETICA LEGGERA

Roberto Terzaghi, *Consulente della Federazione Italiana di Atletica Leggera*

1. Premessa

Una breve annotazione di carattere generale prima di entrare nel merito dell'argomento.

Molte cose stanno cambiando profondamente nel rapporto tra il mondo sportivo e la società organizzata in conseguenza dell'enorme diffusione dello Sport, che da fenomeno di élite è divenuto fenomeno non solo di spettacolo ma anche e soprattutto di massa.

Se consideriamo che l'attività sportiva è al quarto posto nella graduatoria dei fatti ed eventi che causano danni, comprendiamo come il danno sportivo abbia assunto una rilevante importanza sociale, così da indurre tutte le parti interessate ad affrontare con maggiore rigurosità i problemi che ne derivano e ad estendere sempre più l'area della responsabilità in questo campo.

In altri termini, si cerca di applicare anche nel campo dello sport il principio per cui più appare elevato il rischio di danno, tanto più si aggrava la responsabilità di colui che dirige, organizza o svolge l'attività pericolosa.

2. La fonte normativa della responsabilità civile

Le norme che individuano e disciplinano la Responsabilità Civile sono contenute soprattutto negli artt. 2043 e segg. del vigente Codice Civile.

Di particolare rilievo, ai fini che qui ci interessano, è il disposto dell'art. 2043 Cod. Civ., il quale stabilisce che «*qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*».

Da un pur sommario esame di tale articolo di Legge emerge chiaramente che, ai sensi delle vigenti norme statuali, perché possa ravvisarsi responsabilità a carico di un determinato soggetto per un danno subito da un terzo non è sufficiente l'evento in sé (ad esempio: l'infortunio subito da un atleta in occasione di una gara).

È invece necessario che l'evento dannoso (e cioè l'infortunio) sia la conseguenza di un comportamento doloso o colposo di un determinato soggetto (ad esempio: l'organizzazione della manifestazione, il giudice di gara, un altro atleta o uno spettatore).

Relazione presentata in occasione del Convegno Nazionale FIDAL del Gruppo Giudici Gare. Bellaria, 29-30 aprile-1 maggio 1989.

I concetti di «dolo» e «colpa» sono qui mutuati dal diritto penale, ed esattamente dall'art. 43 del Codice Penale.

In particolare, vi è *colpa* (e quindi responsabilità civile) *quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.*

Qualora dunque un determinato soggetto subisca un danno in conseguenza di un fatto doloso o colposo, ai sensi dell'art. 2043 del Cod. Civ. ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno stesso da parte di chi ha causato il fatto in questione.

Altra norma di estrema importanza è riportata all'art. 2050 Cod. Civ. (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose), ove si specifica che *«chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno».*

Ciò significa che, mentre in situazioni normali compete al danneggiato provare che l'evento dannoso si è verificato in conseguenza di un comportamento illecito di un terzo che il danneggiato stesso ritiene responsabile, qualora l'attività sia considerata «pericolosa» la responsabilità del danneggiante è presunta, e quindi compete al danneggiante stesso il provare di aver adottato tutte le possibili cautele al fine di evitare il danno.

A causa di tale inversione dell'onere della prova, nell'ipotesi di attività pericolose è ben più delicata la responsabilità di determinati soggetti.

Ma quando un'attività viene considerata pericolosa?

A tale quesito non si può dare una risposta sicura, poiché l'accertamento della pericolosità dipende dall'apprezzamento del Magistrato, ed in diverse circostanze si sono avute pronunce contrastanti.

Nell'ambito dell'Atletica Leggera, potrebbero astrattamente essere ritenuti «pericolosi» i lanci o i salti in alto e con

l'asta, ma fortunatamente non vi sono significative pronunce della Magistratura in proposito.

Giova, infine, ribadire che la valutazione astratta non ha un'importanza decisiva: come dice chiaramente la norma, rilevano anche i mezzi adoperati, tra cui devono intendersi ricomprese le situazioni contingenti in cui la disciplina sportiva viene svolta, che dipendono dal tipo di impianto sportivo, dal numero e dall'esperienza dei partecipanti, ecc.

3. Ipotesi di responsabilità nel contesto di manifestazioni sportive

Fatte queste doverose premesse, e ribadito ancora una volta che non sussiste responsabilità laddove non vi sia nesso di causalità tra comportamento (commissivo od omissivo) di un soggetto ed evento dannoso, vediamo in concreto alcune situazioni di responsabilità civile che possono verificarsi nel contesto della manifestazione sportiva.

Ciò vale — pur con intensità diversa — per tutte le discipline sportive, e quindi anche per l'Atletica Leggera, anche se nel nostro Sport il rischio di eventi dannosi in quest'ambito è senza dubbio più tenue rispetto a discipline sportive come l'automobilismo, il motociclismo, gli sport nautici o il ciclismo.

Particolarmente delicata è la posizione dell'Organizzazione e dei giudici di Gara che svolgono funzioni direttive in armonia con quanto stabilito dai vigenti regolamenti FIDAL.

Queste due figure, ciascuna per quanto di propria competenza, potranno essere ritenute responsabili di eventi dannosi accaduti a soggetti partecipanti a vario titolo alla Manifestazione sportiva (atleti, spettatori, ausiliari dell'Organizzazione, Giudici stessi), per l'inosservanza delle disposizioni regolamentari della gara, dettate a scopo di sicurezza, o per la mancata adozione delle cautele prescritte dagli organi tecnici e dalle autorità di polizia o consigliate dall'esperienza in relazione alle particolari caratteristiche della competizione.

La responsabilità di tali figure non è

pertanto esclusa né dall'osservanza delle disposizioni specificamente indicate nel regolamento di gara, né dall'adempimento dei comandi o dei divieti delle autorità tecniche e di polizia, occorrendo che vi sia stato anche un rispetto delle norme generiche di prudenza, che impongono l'obbligo di predisporre tutte le misure protettive e preventive consigliate dalla tecnica più progredita, al fine di garantire a tutti i partecipanti alla Manifestazione la sicurezza, compatibile con l'esercizio dell'attività sportiva organizzata.

Ed è logico che da Organizzatori e Giudici debba pretendersi anche il rispetto delle norme generiche di prudenza, poiché le prescrizioni specifiche, risolvendosi per lo più nella enunciazione di regole astratte, difficilmente coprono le zone marginali della pericolosità inerente ad una determinata competizione sportiva, zone che non devono, invece, sfuggire alla valutazione prudenziale di chi, per la propria esperienza in ambito sportivo, è nelle condizioni più favorevoli per rendersi conto dei pericoli connessi alle eccezionali contingenze di una gara.

Sull'argomento ritorneremo tra poco.

La scriminante tra le responsabilità specificamente imputabili all'Organizzatore piuttosto che al Giudice di Gara è estremamente labile e dovrà essere verificata caso per caso.

A grandi linee potrà, ad esempio, ravvisarsi la responsabilità dell'Organizzatore (e/o del proprietario dell'impianto) in relazione agli eventi cagionati da vizi occulti delle strutture e delle attrezzature dell'impianto di gara o dell'inosservanza di determinate prescrizioni di Legge o regolamentari, con particolare riguardo al Testo Unico delle disposizioni di Pubblica Sicurezza.

È appena il caso di cennare che l'Organizzatore — sotto il profilo civilistico e cioè del risarcimento del danno — risponde anche dei comportamenti commissivi od omissivi dei propri ausiliari (art. 2049 Cod. Civ.), intendendosi per «ausiliari» i collaboratori dell'Organizzatore e non già quei soggetti (atleti, giudi-

ci, ecc.) che intervengono nella manifestazione ad altro titolo.

4. Ipotesi di responsabilità dei giudici gare

Di contro, potrà ravvisarsi la responsabilità del Giudice in due ordini di ipotesi.

Innanzitutto, laddove l'evento dannoso sia conseguenza del mancato rispetto di una prescrizione tecnica contenuta nei regolamenti federali. Sotto questo profilo, assume particolare rilievo quanto contenuto rispettivamente alla Regola 111 ed alla Regola 113 delle «Note Italiane» al vigente Regolamento Tecnico Internazionale per le gare di Atletica Leggera.

Da tali norme emerge chiaramente che la Giuria d'Appello ed il Direttivo di Riunione — ciascuno per quanto di propria competenza — sono le massime autorità in campo, ed in tal senso sono responsabili del regolare svolgimento della manifestazione.

La Regola 111 stabilisce in particolare che la Giuria d'Appello «*deve assicurarsi per tempo che impianti, attrezzature, carteggi e servizi siano pronti ed efficienti; deve inoltre intervenire esecutivamente nei confronti di chiunque ostacoli o turbi, in qualsiasi modo, le competizioni ed impedire eventuali deviazioni nell'applicazione delle Regole*».

Potrà quindi ravvisarsi responsabilità civile della Giuria d'Appello in relazione a tutti quegli eventi che siano conseguenza della mancata osservanza delle prescrizioni contemplate alla Regola 111.

Così, ad esempio, la Giuria d'Appello potrà essere ritenuta responsabile del danno provocato ad un atleta o ad uno spettatore da un martello o da un disco ove le rispettive «gabbie» siano difformi da quanto prescritto in proposito dai vigenti regolamenti internazionali, ovvero presentino difetti palesi di struttura (smagliature, scarsa stabilità).

Potrà essere inoltre ritenuta responsabile per il danno cagionato ad un concorrente in conseguenza dell'inadeguatezza della pedana dell'asta o dei sacchi di caduta del salto in alto.

Per quanto concerne invece il Direttore di Riunione, vale la pena di esaminare la Regola 113 che così dispone: «*il Direttore di Riunione deve preventivamente accertare la disponibilità delle attrezzature necessarie alla buona riuscita della manifestazione che è chiamato a dirigere, verificandone l'efficienza e controllandone le caratteristiche con particolare riferimento al peso ed alle dimensioni degli attrezzi... Deve accertare, inoltre, che siano stati assicurati un adeguato servizio di cronometraggio, la presenza di un medico e la prescritta copertura assicurativa*».

Il Direttore di Riunione potrà quindi essere ritenuto responsabile, ad esempio, per i (maggiori) danni verificatisi ad un atleta in conseguenza dell'assenza del medico, ma potrà anche essere ritenuto responsabile — paradossalmente — per i danni subiti da un'autovettura parcheggiata fuori dallo stadio in quanto colpita da un attrezzo che presentava vizi palesi, ovvero di peso difforme (anche se più leggero) rispetto a quanto previsto dai Regolamenti.

L'osservanza dei Regolamenti Federali non è, però, l'unica prescrizione cui i Giudici devono attenersi.

Come abbiamo già avuto modo di vedere, infatti, nell'ambito della Responsabilità Civile gioca un ruolo estremamente importante il concetto di *prudenza*, una prudenza la cui intensità deve essere valutata caso per caso in relazione alle particolari contingenze di svolgimento della gara.

Nell'ipotesi di evento dannoso, ad esempio, potrà quindi essere ritenuto civilmente responsabile quel Presidente di Giuria che non abbia interrotto una gara di giavellotto a livello giovanile in difetto delle opportune situazioni di sicurezza, e che in tali contingenze si sia verificato l'evento dannoso in questione.

Come si diceva, la prudenza va valutata in stretta correlazione con la pericolosità potenziale della situazione: più è alto il rischio di un evento pericoloso, maggiori dovranno essere le precauzioni da adottarsi.

fondarsi su elementi oggettivi e soggettivi.

Sono infatti intuitive le profonde differenze in termini di sicurezza che intercorrono tra una gara su pista ed una di corsa su strada, così come tra una gara di lanci ed una gara di corsa. Ma sono altrettanto evidenti le differenze sotto il profilo della potenziale pericolosità tra una manifestazione che coinvolge dei principianti ed una competizione di esperti agonisti.

Al verificarsi di un evento dannoso, competerà quindi al prudente apprezzamento del Magistrato valutare di volta in volta se le misure di sicurezza adottate (concreta applicazione di quel principio di prudenza di cui si diceva più sopra), fossero potenzialmente idonee ad evitare l'evento stesso, e quindi se tra comportamento del Giudice ed evento dannoso vi sia quel *nesso di causalità* indispensabile perché possa ravvisarsi la responsabilità del Giudice stesso.

5. La tutela assicurativa

Dalle considerazioni sopra svolte emerge la necessità di tutelare adeguatamente tutti coloro che a vario titolo intervengono nel contesto di una manifestazione di Atletica Leggera, e tra questi in particolare i Giudici che, come si è visto, in ragione della loro qualifica e dei poteri ad essi attribuiti dai regolamenti federali, svolgono una funzione estremamente delicata che può dar luogo a situazioni di responsabilità civile.

Tale tutela può e deve essere garantita attraverso adeguate polizze assicurative, da contrarsi con la Sportass (Cassa Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi) e/o con Compagnie di Assicurazione private.

Ai sensi dell'art. 1882 del Cod. Civ., l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

In particolare, nel caso che qui ci ri-

guarda, assumono rilevanza due tipi di contratto assicurativo, e cioè:

a) l'assicurazione degli infortuni personali;

b) l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

In sede di stipulazione di un contratto di assicurazione dovranno soprattutto essere tenuti presenti, in particolare:

a) il rischio assicurato, e cioè l'insieme delle situazioni al verificarsi delle quali scatta la copertura assicurativa;

b) l'ammontare della copertura, e cioè le somme massime che l'assicuratore si impegna contrattualmente ad erogare al verificarsi dei singoli eventi dannosi ricompresi nel rischio assicurato.

L'intera materia dell'assicurazione nello Sport è da qualche anno oggetto di attente riflessioni, in ragione sia della

grande rilevanza sociale assunta dallo Sport e dalle attività di tempo libero in genere, sia dell'esigenza di sicurezza avvertita in tutti i settori della Società contemporanea, esigenza che sta alla base di tutte le grandi riforme nell'ambito pensionistico e dell'assistenza sanitaria intervenute negli scorsi decenni.

Una simile situazione non ha lasciato insensibili le varie Compagnie di Assicurazione private e pubbliche, che in tempi recenti hanno messo a punto polizze assicurative riguardanti le Manifestazioni sportive — in particolare per la responsabilità civile verso terzi — estremamente interessanti e complete.

Né si deve dimenticare che la stessa Sportass è in condizione di offrire in questo specifico settore interessanti coperture.

Indirizzo dell'Autore

*Avv. Roberto Terzaghi
Via M. Macchi, 65
Milano*

